L'ingresso illegale in Italia resta reato

Corte costituzionale

Infondati i dubbi di un suo inserimento nella depenalizzazione

anni Negri Non è stata illegittima la conservazione di rilevanza penale della condotta di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, sottraendola a un più generale intervento di depenalizzazione che ha investito i reati puniti con la sola pena pecuniaria. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 88, depositata ieri. Respinta così la questione sollevata dal tribunale di Firenze, per il quale la disposizione oggetto di censura (articolo 1 comma 4 decreto legislativon. 8 del 2016 in materia di depenalizzazione) violerebbe l'articolo 76 Costituzione perché la legge delega a monte, la n. 67 del 2014, avrebbe imposto l'inserimento dell'ingresso e soggiorno illegale nell'elenco di quelli privi di rilevanza penale.

La sentenza ricorda allora che nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, la legge delega, che aveva come obietti-vo l'alleggerimento del sistema penale riservando la pena solo nei termini dell'ultima soluzione e attraendo di conseguenza nell'area degli illeciti di rilevanza solo amministrativa tutta una serie di condotte in precedenza punite sul piano penale, ha fatto riferimento, per la loro individuazione, a due criteri. Il primo consiste



e condotte di entrata e permane sul territorio sono state escluse

nella cosiddetta depenalizza-zione "cieca", perché dispone, per effetto di una clausola generale, la trasformazione in il-leciti amministrativi di «tutti lectii amministrativi di «tutti i reati» puniti con la «sola pena della multa o dell'ammenda», a eccezione di quelli riconduci-bili ad alcune materie (edilizia

bili ad alcune materie (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblicia; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale).

Il secondo è quello che fa riferimento esplicito a numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale. Ed è a quest'ultimo criterio che fa riferimento alla fine la condotta di ingresso e permanenza illegali. Infatti la presenza di una esplicita previsione che individua il reato in questione, accompagnata dalla previsione di mantenere «rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia», rende evidente che, «a seguito dello svolgimento dei lavori parlamentari, il principio direttivo della legge delega non attiene più all'ambito della suddetta depenalizzazione "cieca"; questa infatti, per definizione, opera una generica individuazione tramite il trattamento sanzionatorio e non tramite la specifica selezione di singoli reati».